

MESSAGGERIE DEL GARDA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO PER I VETTORI

- Edizione maggio 2026 -

Pag. 1/7

Art. 1 - Premesse ed oggetto

1.1 Fatti salvi eventuali accordi in deroga e/o integrativi, le presenti Condizioni Generali, reperibili anche sul sito www.messaggeriedelgarda.it, costituiscono parte integrante del contratto scritto di trasporto ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 e trovano applicazione fra Messaggerie del Garda S.r.l., con sede legale in Truccazzano (MI), Via Monte Bianco n. 7, C.F. 01489980209 e P.IVA 09159810150 (di seguito, "MDG" o "Committente") ed il soggetto cui MDG affida prestazioni di trasporto (di seguito, "il Fornitore" o "il Vettore").

1.2 Il Fornitore è titolare delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi in corso di validità sugli automezzi nella propria disponibilità, dotati dei dispositivi e degli accorgimenti idonei a prevenire furti.

1.3 Il Fornitore dichiara di disporre dei capitali, dei mezzi, del personale e delle attrezzature necessari e sufficienti a garantire l'esecuzione dei servizi affidati, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione.

1.4 Le presenti Condizioni Generali prevarranno su ogni altra pattuizione o condizione, scritta o orale, in qualunque modo redatta o stipulata, ivi compresi gli ordini di acquisto, le condizioni di vendita o altri termini che il Fornitore intenda opporre, salvo espressa deroga sottoscritta dalle parti per il singolo rapporto.

1.5 All'atto del conferimento dell'incarico, ed in ogni caso al primo affidamento, il Fornitore trasmette a MDG il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC online) in corso di validità, ai sensi dell'art. 83-bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. L. 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni, nonché del D.M. 30 gennaio 2015.

1.6 L'eventuale invalidità o inefficacia di una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali non incide sulla validità ed efficacia delle restanti disposizioni.

Art. 2 - Ambito di applicazione

2.1 MDG affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione di servizi di trasporto, ritiro e riconsegna delle merci, da svolgersi in conformità alle presenti Condizioni e alle modalità attuative del singolo contratto/ordine (di seguito i "Servizi").

2.2 L'oggetto del contratto è il trasporto di beni nelle seguenti tipologie di Servizi:

- "Distribuzione": servizio di trasporto con consegna finale ai destinatari indicati nei documenti di trasporto;
- "Ritiri": servizio di trasporto avente origine presso un mittente/destinatario indicato, con ritorno della merce presso la sede del Fornitore o di altro destinatario designato.

2.3 Eventuali disposizioni di MDG ai sensi e per gli effetti dell'art. 1685 c.c., in ordine alla variazione del luogo di destinazione o del destinatario, ed in generale per ogni ipotesi di esercizio del diritto di contrordine, saranno in ogni caso osservate dal Fornitore.

2.4 Il Fornitore si impegna a trasmettere tempestivamente a MDG gli esiti dei trasporti, ivi compresi le date di consegna, i POD ("proof of delivery") e le modalità di incasso degli eventuali contrassegni.

Art. 3 - Identificazione delle merci trasportate e dei veicoli adibiti al trasporto

3.1 Il Fornitore, nel legittimo esercizio dell'attività di autotrasporto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 286/2005, si obbliga ad impiegare per l'esecuzione del servizio i veicoli e gli strumenti necessari e sufficienti, regolarmente revisionati, in regola con la normativa prevista per il trasporto in conto terzi e nella propria disponibilità giuridica.

3.2 In caso di trasporti assoggettati alla normativa ADR, il Fornitore utilizza esclusivamente automezzi muniti delle dotazioni previste dalla normativa vigente, condotti da personale in possesso del relativo patentino. Ciascun mezzo è munito di n. 1 estintore portatile per classi di fuoco A, B e C di capacità minima di 2 kg e di ogni altro accorgimento previsto dalla normativa.

Art. 4 - Obblighi delle parti

MESSAGGERIE DEL GARDA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO PER I VETTORI

- Edizione maggio 2026 -

Pag. 2/7

4.1 MDG si impegna a fornire al Fornitore ogni utile e tempestiva indicazione, ai sensi dell'art. 1683 c.c., per la corretta esecuzione dei trasporti.

4.2 Il Fornitore si obbliga al rispetto delle tempistiche di esecuzione dei trasporti indicate da MDG, che si intendono essenziali e tassative per le esigenze del Committente, fermo il pieno rispetto del Codice della Strada, della normativa unionale sui tempi di guida e riposo (Regolamento CE n. 561/2006) e di ogni ulteriore prescrizione normativa.

4.3 Ai sensi dell'art. 1362 c.c., l'osservanza da parte del Vettore delle istruzioni impartite dal Committente è strettamente correlata al tipo di incarico; nell'ambito della propria autonomia gestionale, organizzativa ed imprenditoriale, il Fornitore dispone della libera scelta delle vie da percorrere per l'esecuzione del servizio.

4.4 Il Fornitore comunica a MDG, all'atto dell'accettazione dell'incarico, il nominativo del singolo autista adibito al trasporto, gli estremi della sua patente di guida ed il numero di targa del mezzo utilizzato. Il Fornitore garantisce in ogni caso la tracciabilità del veicolo durante l'intero trasporto, anche in funzione di quanto previsto al successivo art. 6.

4.5 Il Fornitore si impegna a restituire i bancali a MDG entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ritiro, pena l'applicazione di una penale pari ad Euro 2,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il maggior danno.

Art. 5 - Corrispettivo

5.1 A fronte di ciascuna prestazione di trasporto, MDG corrisponde al Fornitore, dietro regolare fattura, il corrispettivo separatamente concordato, con le modalità di pagamento ivi previste.

5.2 Le tariffe concordate costituiscono il corrispettivo onnicomprensivo e inscindibile per il servizio reso dal luogo di carico al luogo di scarico, nonché per ogni altra prestazione dovuta dal Vettore ai sensi del presente contratto.

5.3 Le parti concordano che il corrispettivo pattuito è composto per il 23% dal costo del carburante. In ottemperanza all'art. 6, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 286/2005, come introdotto dal D.L. 21 marzo 2022 n. 21, conv. L. 20 maggio 2022 n. 51, i corrispettivi sono adeguati alle variazioni del prezzo del gasolio, qualora dette variazioni superino il 2% dei valori del gasolio esistenti al momento della sottoscrizione del presente contratto o al momento del precedente adeguamento.

Art. 6 - Tempi di attesa al carico e scarico - disciplina dell'art. 6-bis D.Lgs. 286/2005, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 73/2025, convertito dalla L. 105/2025

6.1 Premessa. Le parti danno atto del carattere imperativo e inderogabile dell'art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 21 maggio 2025 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025 n. 105 (chiarimenti applicativi del MIT, nota n. 0013485 del 4 novembre 2025).

6.2 Obblighi informativi di MDG. MDG, in qualità di committente, fornirà al Fornitore, in forma scritta o tramite strumenti digitali (a titolo esemplificativo: ordine di carico, e-mail, PEC, portale dedicato), e con congruo anticipo rispetto all'orario previsto di arrivo del veicolo, indicazioni puntuali in ordine:

- al luogo di carico e/o di scarico ed al punto operativo specifico (banchina, baia, ribalta);
- all'orario di svolgimento delle operazioni di carico e/o di scarico;
- alle modalità di accesso dei veicoli al sito, ai documenti e ai presidi richiesti per l'accesso, agli eventuali contatti operativi in loco;
- ai tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e/o di scarico, ove diversi da quelli prevalenti per la tipologia di merce e di mezzo impiegato.

Tali informazioni sono trasmesse direttamente da MDG ovvero, ove a tal fine designato, dal cliente finale di MDG (committente sovraordinato), dal caricatore, dal destinatario o da altro soggetto della filiera del trasporto ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 286/2005.

6.3 Franchigia di novanta minuti. Per ciascuna operazione di carico e di scarico è previsto un periodo di franchigia pari a 90 (novanta) minuti, da computarsi dal momento di arrivo del veicolo al luogo indicato. Nel

MESSAGGERIE DEL GARDA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO PER I VETTORI

- Edizione maggio 2026 -

Pag. 3/7

periodo di attesa sono compresi anche i tempi di inattività riconducibili al committente, al caricatore o al destinatario della merce, ivi inclusi i tempi necessari per le operazioni preliminari al carico/scarico.

6.4 Indennizzo. Qualora il periodo di franchigia di cui al punto 6.3 sia superato per causa non imputabile al Fornitore, e ferma restando la documentazione probatoria di cui al successivo punto 6.6, MDG, in solido con l'eventuale caricatore, corrisponderà al Fornitore un indennizzo pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo. È fatto salvo il diritto di rivalsa di MDG nei confronti dell'effettivo responsabile del ritardo. L'importo dell'indennizzo è soggetto a rivalutazione automatica annuale secondo l'indice ISTAT FOI. L'indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al Fornitore.

6.5 Tempi di esecuzione materiale delle operazioni. Qualora nel contratto, nell'ordine o nella documentazione di accompagnamento della merce siano indicati specifici tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e/o scarico, l'indennizzo di cui al punto 6.4 è dovuto anche per il loro superamento, purché tale superamento risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal Fornitore.

6.6 Procedura e onere probatorio. Il Fornitore è tenuto a comunicare a MDG, senza ritardo e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell'evento, mediante PEC o email all'indirizzo indicato nell'ordine, ogni superamento del periodo di franchigia ovvero dei tempi di esecuzione contrattualmente previsti, con indicazione: (i) dell'orario di arrivo del veicolo; (ii) dell'orario di inizio delle operazioni materiali; (iii) dell'orario di liberazione del mezzo; (iv) dell'identificazione del personale del cliente/caricatore di riferimento. Il Fornitore conserva ed esibisce a richiesta di MDG le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione installato sul veicolo e/o del tachigrafo intelligente di seconda generazione, conformemente all'art. 6-bis, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 286/2005. L'omessa o tardiva comunicazione di cui al presente punto comporta la rinuncia da parte del Fornitore al diritto all'indennizzo, salvo che il ritardo della comunicazione non sia dipeso da causa a lui non imputabile.

6.7 Presenza del conducente. Ferma restando la possibilità che le operazioni di scarico siano svolte anche in assenza del conducente, al conducente del Fornitore è sempre assicurata la facoltà di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, in considerazione delle responsabilità di cui agli artt. 164 e 167 del Codice della Strada.

6.8 Richiesta dell'indennizzo. La richiesta di indennizzo è inoltrata da parte del Fornitore a MDG entro il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2951 c.c., fatta salva la facoltà di adire la procedura monitoria ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. La richiesta è corredata della documentazione probatoria di cui al punto 6.6.

6.9 Rapporti con la clientela di MDG. Il Fornitore prende atto che le previsioni del presente articolo riflettono la disciplina inderogabile dell'art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005; di conseguenza, MDG si riserva il diritto di trasferire (per rivalsa) gli oneri eventualmente sostenuti in favore del Fornitore ai propri clienti committenti e/o caricatori responsabili dei ritardi, secondo i medesimi parametri.

Art. 7 - Fatturazione

7.1 Il pagamento delle prestazioni avviene a rimessa diretta a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, fatte salve le modifiche introdotte dalla disciplina sui termini di pagamento di cui all'art. 83-bis del D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 73/2025, conv. L. 105/2025, e fatto salvo il diritto di MDG di applicare i termini massimi di legge.

7.2 Le fatture sono corredate dei documenti di trasporto sottoscritti e sono emesse entro la fine del mese in cui è stata eseguita la prestazione cui si riferiscono. La scansione dei documenti di trasporto a comprova dell'avvenuta consegna deve essere inviata il giorno successivo alla consegna. Il ritardo nella loro restituzione comporta una sanzione pari ad Euro 10,00/giorno; la loro perdita una sanzione pari ad Euro 50,00 per documento.

MESSAGGERIE DEL GARDA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO PER I VETTORI

- Edizione maggio 2026 -

Pag. 4/7

7.3 In caso di ritardo nei pagamenti, le parti danno atto della disciplina di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni e dell'art. 83-bis, commi 12 e seguenti, del D.L. 112/2008, come modificato dal D.L. 73/2025. Il Fornitore prende atto della facoltà dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di intervenire, ai sensi del nuovo comma 15-bis dell'art. 83-bis del D.L. 112/2008 (introdotto dall'art. 4 del D.L. 73/2025), in presenza di pratiche reiterate di ritardo nei pagamenti integranti i presupposti dell'art. 9, comma 3-bis, secondo periodo, della L. 18 giugno 1998 n. 192.

Art. 8 - Ulteriori pattuizioni in base al D.Lgs. 286/2005

8.1 Il Fornitore dichiara di conoscere e si impegna ad osservare quanto stabilito dal D.Lgs. 286/2005 e successive modificazioni, ivi incluse quelle introdotte dal D.L. 73/2025, conv. L. 105/2025.

8.2 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne MDG da ogni eventuale pretesa risarcitoria o indennitaria, ivi incluse sanzioni penali o amministrative e violazioni al Codice della Strada, riconducibile all'utilizzo di sub-vettori da parte del Fornitore. Il Fornitore manleva altresì MDG da qualsiasi conseguenza giuridica ed economica connessa all'azione diretta di cui all'art. 7-ter del D.Lgs. 286/2005, autorizzando sin d'ora MDG a compensare automaticamente eventuali importi erogati a terzi con le somme dovute al Fornitore in esecuzione del presente accordo o per altro titolo.

8.3 Il Fornitore è responsabile nei confronti di MDG di tutti i danni e/o sanzioni che MDG dovesse subire per il comportamento del Fornitore che violi quanto pattuito al presente articolo.

8.4 Patto di non concorrenza. Fatto salvo quanto precede, il Fornitore, per sé e per le società ad esso eventualmente collegate, si obbliga, per tutta la durata del rapporto e per il periodo di 1 (uno) anno dalla sua cessazione, a non fornire alcun tipo di prestazione ai clienti di MDG affidatigli per la distribuzione. In caso di violazione, il Fornitore è tenuto a corrispondere a MDG il risarcimento del danno arrecato.

Art. 9 - Documentazione da tenere a bordo del mezzo

Il Fornitore si impegna a tenere a bordo di ciascun automezzo impiegato per il trasporto la documentazione prevista dalla normativa vigente, ed in particolare:

- documentazione attestante l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, anche mediante autocertificazione, con indicazione delle eventuali limitazioni;
- documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti prestano servizio presso il Fornitore e, qualora cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al Regolamento (CE) n. 484/2002;
- qualora il Fornitore utilizzi veicoli in locazione senza conducente, copia del relativo contratto di locazione e certificato di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 286/2005.

Art. 10 - Accordi volontari, usi e consuetudini

Nei rapporti tra le parti non trovano applicazione eventuali accordi volontari stipulati dalle organizzazioni associative ex art. 5 del D.Lgs. 286/2005, salvo che le parti vi facciano espresso rinvio con specifico accordo scritto. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle disposizioni inderogabili previste dalla legge, ivi incluse quelle dell'art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005 di cui al precedente art. 6.

Art. 11 - Trasporti abusivi e responsabilità

11.1 Il Fornitore prende atto che, nel caso in cui sia ad esso contestata una violazione di cui all'art. 26 della L. 6 giugno 1974 n. 298 e ne consegua la confisca della merce, tale confisca cagiona a MDG un danno emergente, costituito dal valore della merce, ed un lucro cessante, configurato dalla perdita di immagine di MDG nei confronti della clientela.

11.2 Per patto espresso ed esplicitamente approvato, il Fornitore è responsabile nei confronti di MDG dell'intero valore della merce confiscata, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 286/2005, oltre che dei danni conseguenti.

MESSAGGERIE DEL GARDA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO PER I VETTORI

- Edizione maggio 2026 -

Pag. 5/7

Art. 12 - Assenza di esclusiva e di minimo garantito

Le parti convengono l'assenza di qualsiasi forma di esclusiva o di minimo garantito reciproco. Il Fornitore non si intende impegnato ad effettuare i propri servizi di trasporto esclusivamente in favore di MDG, ben potendo, nella propria piena autonomia imprenditoriale e contrattuale, esercitare la propria attività anche in favore di altri committenti.

Art. 13 - Antifurti

Il Fornitore garantisce, anche ai fini dell'operatività della copertura assicurativa, che sugli automezzi utilizzati per il servizio sono installati gli accorgimenti idonei a prevenire furti e rapine; il Fornitore si impegna ad installarli, sostituirli o ripararli in caso di mancanza, malfunzionamento o danneggiamento. Anche i magazzini in gestione al Fornitore, presso i quali si proceda alla rottura del carico per la distribuzione finale o ad eventuali soste tecniche, sono coperti da antifurti e da apposita polizza assicurativa.

Art. 14 - Personale del Fornitore

14.1 I lavoratori del Fornitore operano sotto l'esclusiva direzione e responsabilità del Fornitore. Il Fornitore impiega per l'esecuzione dei Servizi esclusivamente personale professionalmente qualificato, nel rispetto delle normative legali e collettive applicabili, nonché delle eventuali prescrizioni del Comitato Centrale per l'Albo c/Terzi.

14.2 Ai fini delle verifiche di cui all'art. 83-bis del D.L. 112/2008 e successive modificazioni, congiuntamente alla stipula del presente contratto e periodicamente per tutta la durata del rapporto, il Fornitore trasmette a MDG il DURC online in corso di validità. Il mancato adempimento costituisce inadempimento essenziale, con diritto di MDG di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di compensare le somme non corrisposte dal Fornitore con i corrispettivi dovuti.

Art. 15 - Sub-vezione

15.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6-ter del D.Lgs. 286/2005 e degli artt. 1406 e ss. c.c., le attività di trasporto di cui al presente contratto possono essere oggetto di sub-vezione, previa verifica da parte del Fornitore della regolarità del sub-vettore.

15.2 Il Fornitore può affidare gli incarichi a sub-vettori terzi, i quali dovranno essere qualificati e tassativamente iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori in conto terzi (o, se vettori stranieri, ad analogo registro equipollente) e opereranno sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore. Il Fornitore assume su di sé le responsabilità per il buon esito dei servizi svolti e gli oneri di verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 83-bis, comma 4-ter, del D.L. 112/2008.

15.3 Il Fornitore tiene indenne e manleva MDG da ogni pretesa, risarcitoria o indennitaria, conseguente all'utilizzo di sub-vettori, ivi incluse sanzioni penali o amministrative e violazioni al Codice della Strada, nonché da ogni conseguenza giuridica ed economica connessa all'azione diretta ex art. 7-ter del D.Lgs. 286/2005, autorizzando sin d'ora MDG a operare la compensazione automatica nei termini di cui all'art. 8.2.

15.4 Al sub-vettore è espressamente vietato affidare il trasporto in ulteriore sub-vezione; in caso di violazione, il Fornitore ne è unico responsabile.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Il rapporto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., dal momento in cui MDG ne comunichi la volontà al Fornitore per iscritto, al verificarsi di una qualunque delle seguenti circostanze:

- contestazione al Fornitore di una violazione di cui all'art. 26 della L. 298/1974;
- contestazione di ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza della circolazione;
- sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi del Fornitore o dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
- assoggettamento del Fornitore a procedura concorsuale o liquidazione, in conformità alla disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14);

MESSAGGERIE DEL GARDA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO PER I VETTORI

- Edizione maggio 2026 -

Pag. 6/7

- mancato raggiungimento di anche uno solo dei livelli di servizio richiesti per due mesi consecutivi;
- ritardo reiterato nella rimessa dei contrassegni;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- gravi o ripetuti ritardi, danneggiamenti o perdite di merci, ovvero mancata esitazione imputabile al Fornitore;
- mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 6 (tempi di attesa) o all'art. 14.2 (DURC).

Art. 17 - Responsabilità del Fornitore e assicurazione delle merci

17.1 Il Fornitore è responsabile per la perdita o l'avaria delle merci dal momento del ricevimento fino alla riconsegna al destinatario, secondo i limiti previsti dall'art. 1696 c.c. (come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 286/2005) per i trasporti nazionali e dall'art. 23 della Convenzione CMR per i trasporti internazionali, salvo dichiarazione di valore o di interesse speciale alla riconsegna effettuata ai sensi degli artt. 24 e 26 CMR.

17.2 Le operazioni di carico delle merci a bordo dell'automezzo e quelle di scarico avvengono sotto il controllo e la responsabilità del Fornitore, ferma restando l'applicazione dell'art. 6, punto 6.7, in ordine alla presenza del conducente.

17.3 Il Fornitore dichiara di essere in possesso di adeguate coperture assicurative, ed in particolare di polizza RCA e di polizza di Responsabilità Civile Vettoriale (RCV) con massimali adeguati al valore della merce trasportata.

Art. 18 - Responsabilità civile verso terzi

Conformemente alla legge, il Fornitore è l'unico responsabile per i danni causati a terzi o a cose di terzi nell'esecuzione dei trasporti.

Art. 19 - Conservazione dei documenti di trasporto

Fatto salvo l'impegno del Fornitore alla trasmissione dei file dei POD firmati entro il termine massimo di 48 (quarantotto) ore dalla data di consegna, il Fornitore è tenuto a conservare gli originali firmati per i seguenti periodi:

- 5 (cinque) anni dalla data di consegna per i documenti di trasporto (lettere di vettura + DDT mittente);
- 10 (dieci) anni dalla data di consegna per le XAB o, su richiesta sottoscritta dalle parti, da considerarsi parte integrante del presente contratto, inviate mensilmente in originale presso la sede MDG con elenco dettagliato dei documenti allegati.

Il mancato rispetto degli obblighi del presente articolo costituisce causa di blocco dei pagamenti fino alla consegna di tutte le XAB mancanti.

Art. 20 - Foro competente e legge applicabile

20.1 Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per le tratte nazionali si applicano in particolare le disposizioni di cui agli artt. 1678 e ss. c.c., al D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 (e successive modificazioni, ivi incluse quelle introdotte dal D.L. 21 maggio 2025 n. 73, conv. L. 18 luglio 2025 n. 105), nonché al D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. L. 6 agosto 2008 n. 133. Per le tratte internazionali si applica la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR) e successivi protocolli.

20.2 Per ogni controversia relativa alla conclusione, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Mantova, avendo le parti concordemente escluso la competenza di altri fori eventualmente concorrenti.

Art. 21 - Decadenza

Il Fornitore è tenuto, a pena di decadenza, a richiedere in forma scritta tramite PEC ovvero raccomandata A/R, a MDG ed agli altri eventuali co-obbligati, nel termine essenziale, perentorio ed inderogabile di 60 (sessanta) giorni dall'esecuzione dei Servizi o, comunque, dal momento dell'esigibilità, i corrispettivi o le eventuali differenze tariffarie ritenuti dovuti. Resta ferma la diversa disciplina dei termini di prescrizione di cui all'art. 2951 c.c. per la richiesta di indennizzo ex art. 6 delle presenti Condizioni.

MESSAGGERIE DEL GARDA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO PER I VETTORI

- Edizione maggio 2026 -

Pag. 7/7

Art. 22 - Sicurezza sul lavoro

22.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto le informazioni sui rischi specifici nei siti del Committente e delle società ad esso controllate o collegate. Il Fornitore dichiara altresì di aver valutato preventivamente i rischi specifici dell'attività che sarà chiamato a svolgere, avendoli ritenuti coerentemente mappati nella propria documentazione di valutazione dei rischi lavorativi ed interferenziali.

22.2 Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni), verificando la sistematica e corretta applicazione delle norme impartite e l'utilizzo delle dotazioni fornite.

22.3 Il Fornitore manleva MDG da qualsiasi richiesta o pretesa economica del proprio personale, degli addetti o dei subfornitori, assumendosene la responsabilità ed i relativi oneri.

22.4 Il Fornitore si impegna a rispettare le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalle ulteriori normative di settore per l'accesso alle aree di carico e scarico, evitando interferenze con le attività ivi svolte, fornendo ai propri dipendenti idonea formazione e dotandoli dei DPI previsti.

Art. 23 - Riservatezza e protezione dei dati personali

23.1 Le parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza in ordine ai dati e alle informazioni acquisite nel corso del rapporto contrattuale, restituendo reciprocamente, alla scadenza del medesimo, tutto il materiale e la documentazione ricevuti in relazione ai Servizi.

23.2 Le parti dichiarano di operare in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, e alla restante normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Con riferimento ai Servizi, il Fornitore assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR; le parti sottoscriveranno, ove necessario, apposito accordo di nomina a Responsabile esterno.

Art. 24 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nelle presenti Condizioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1683 e ss. del codice civile, al D.Lgs. 286/2005 e successive modificazioni, alla normativa ADR ove applicabile ed alla Convenzione di Ginevra CMR ove applicabile.

Luogo e data: _____

Messaggerie del Garda S.r.l.

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto, compreso e approvato specificamente le seguenti clausole: art. 1.4 (prevalenza delle Condizioni Generali); art. 3 (identificazione delle merci e dei veicoli); art. 4 (obblighi delle parti, ivi compresa l'essenzialità dei termini e la penale di cui all'art. 4.5); art. 5 (corrispettivo e adeguamento gasolio); art. 6 (tempi di attesa al carico e scarico, indennizzo e procedura di cui al punto 6.6 con decadenza); art. 7 (fatturazione, sanzioni e termini di pagamento); art. 8 (manleva, azione diretta e compensazione automatica); art. 8.4 (patto di non concorrenza); art. 10 (esclusione degli accordi volontari salvo rinvio espresso); art. 11 (trasporti abusivi e responsabilità ex art. 7 D.Lgs. 286/2005); art. 12 (assenza di esclusiva e di minimo garantito); art. 14 (DURC e clausola risolutiva); art. 15 (sub-vezione, manleva e compensazione); art. 16 (clausola risolutiva espressa); art. 17 (responsabilità e assicurazione merci); art. 18 (responsabilità civile verso terzi); art. 19 (conservazione documenti e blocco pagamenti); art. 20 (legge applicabile e foro competente esclusivo); art. 21 (decadenza); art. 22 (sicurezza sul lavoro).

Il Fornitore _____